



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO ALBENGA – GUARDIA COSTIERA

ORDINANZA N. 160 / 2017

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) , Capo del Circondario marittimo di Loano Albenga,

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 18 luglio 2003" ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005";

VISTI gli artt. 10, 91 e 102 del D. Lgs. 42/2004 recante il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile d'intesa con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 12 luglio 1989, "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico";

VISTA la propria Ordinanza n. 74/2014, in data 23.7.2014, che disciplina lo svolgimento delle diverse attività nel mare adiacente l'Isola Gallinara;

VISTA la propria Ordinanza che approva il Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del circondario marittimo di Loano Albenga, ivi comprese le attività subacquee;

VISTA la propria Ordinanza 2/95 che, a seguito di esplicita richiesta dell'allora Soprintendenza dei Beni Archeologici della Liguria, detta divieti nella zona del relitto denominato "Albenga A";

VISTA la propria Ordinanza 67/2003 che detta divieti nella zona del relitto denominato "Albenga B";

VISTO il carteggio intercorso tra questo Ufficio e la Soprintendenza, in particolare la nota n. 6803 in data 20 marzo 2017, in cui la stessa Soprintendenza manifesta la volontà di superare le limitazioni imposte alla fruizione turistica dei relitti Albenga A e Albenga B dalle citate Ordinanze 2/1995 e 67/2003 e, contestualmente, richiede l'emanazione di apposita ordinanza e specifico regolamento per la gestione dei siti archeologici sommersi;

VISTO l'esito dei sopralluoghi eseguiti dal 5° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Genova, il più recente dei quali in data 25 settembre 2016 si è svolto in collaborazione con la Soprintendenza;

VISTO l'esito dei sopralluoghi eseguiti a partire dal 2014 da parte della Soprintendenza, come meglio risulta dalla corrispondenza intercorsa e dalla relazione inviata dall'allora Soprintendenza Archeologia della Liguria alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo;

VISTA la relazione del 5° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Genova in data 28 aprile 2014;

VISTO il protocollo di intesa siglato tra la Soprintendenza e il Comune di Albenga che mira a definire le modalità di esercizio continuato ed integrato delle attività di gestione, fruizione e promozione dei siti archeologici sommersi;

CONSIDERATO il superamento del vigente sistema di tutela limitato alla semplice interdizione dei siti imposta dalle Ordinanze 2/1995 e 67/2003, emerso e reso evidente dalla citata corrispondenza e dall'esperienza maturata a partire dal 2015 con le numerose e regolari aperture straordinarie concesse con specifiche ordinanze emesse da questo Ufficio su richiesta della Soprintendenza;

TENUTO CONTO della volontà della Soprintendenza, congiuntamente al Comune di Albenga, di consentire un regime controllato di visita ai siti archeologici sommersi in favore dei soggetti in possesso dei necessari requisiti;

RITENUTO necessario regolamentare le modalità di concessione dell'autorizzazione ad operare sui siti denominati "relitto Albenga A" e "relitto Albenga B", definendo i requisiti necessari per svolgere le attività di fruizione subacquea guidata e le obbligazioni da assumere in sede di presentazione di istanza di autorizzazione;

ORDINA:

Art. 1: divieti

All'interno di un raggio di 250 m dai seguenti punti sono vietati l'ancoraggio, la pesca di ogni tipo e lo svolgimento di qualsiasi attività subacquea per soggetti non in possesso della specifica autorizzazione oggetto del regolamento di cui all'art. 2 della presente ordinanza:

1. "Relitto Albenga A", sito in posizione Lat. 44° 03' 00.321" N Long. 008° 14' 56.861" E, Datum WGS 84.
2. "Relitto Albenga B", sito in posizione Lat. 44° 02' 15.3" N Long. 008° 14' 58.6" E, Datum WGS 84.

Art. 2: regolamento

E' approvato e reso esecutivo, per le materie di competenza dell'Autorità marittima, il *"REGOLAMENTO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ SUBACQUEA GUIDATA SUI SITI DENOMINATI "RELITTO ALBENGA A" E "RELITTO ALBENGA B"* che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato Regolamento, fatta salva la contestazione di illeciti amministrativi o penali derivanti dal non rispetto delle norme che disciplinano i vari siti sottoposti a tutela, può comportare l'adozione di provvedimenti amministrativi volti ad ottenere l'obbligo di ottemperare, pena la revoca del provvedimento autorizzativo.

Art. 3: entrata in vigore e abrogazioni

Il Regolamento allegato alla presente Ordinanza entra in vigore in pari data di approvazione.

L'ordinanza 02/1995 emanata in data 23 gennaio 1995 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio (Ora Loano Albenga) è abrogata.

L'ordinanza 67/2003 emanata in data 05 novembre 2003 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio (Ora Loano Albenga) è abrogata.

Art. 4: disposizioni finali e pubblicità.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio (sul sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/loano>) e la cui diffusione viene assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni rivieraschi e alle pubbliche amministrazioni interessate;

- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nella pagina ordinanze del sito web di questo Ufficio circondariale marittimo.

Loano, 13/12/2017

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

Tenente di Vascello (CP)

Enk MORZENTI





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LOANO
ALBENGA
GUARDIA COSTIERA



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

***"REGOLAMENTO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI
ATTIVITÀ SUBACQUEA GUIDATA SUI SITI DENOMINATI "RELITTO ALBENGA A" E
"RELITTO ALBENGA B"***

APPROVATO CON ORDINANZA N. 160/2017 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO
ALBENGA.

Sommario

- Art. 1: ambito di applicazione
- Art. 2: presentazione dell'istanza di autorizzazione
- Art. 3: informazioni e dichiarazioni da comunicare
- Art. 4: obbligazioni assunte dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza
- Art. 5: durata e rinnovo dell'autorizzazione

Art. 1: ambito di applicazione

Il presente Regolamento attua tutte le previsioni contenute nell'Ordinanza di regolamentazione dei siti:

- "Relitto Albenga A", sito in posizione Lat. 44° 03' 00.321" N Long. 008° 14' 56.861" E, Datum WGS 84.
- "Relitto Albenga B", sito in posizione Lat. 44° 02' 15.3" N Long. 008° 14' 58.6" E, Datum WGS 84.

I siti saranno aperti ai soli diving autorizzati a norma del presente Regolamento e **nel solo periodo dell'ultima settimana intera di ogni mese a partire da aprile sino a novembre di ogni anno.**

Eventuali ulteriori periodi di apertura saranno valutati congiuntamente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga, d'ora in poi Autorità Marittima, e dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, d'ora in poi Soprintendenza, per le rispettive competenze.

Eventuali ulteriori deroghe alla presente Ordinanza, giustificate da motivi di pubblica utilità o di ricerca scientifica, saranno valutati congiuntamente dalla Soprintendenza e dall'Autorità Marittima.

Art. 2: presentazione dell'istanza di autorizzazione e requisiti per la presentazione

I centri immersione, che intendono richiedere l'autorizzazione di cui al presente Regolamento, devono presentare istanza contenente le informazioni e l'assunzione di disponibilità di cui ai successivi artt. 3 e 4. L'istanza, per ciascun anno, deve essere presentata all'Autorità marittima, e, per suo tramite, alla Soprintendenza, nelle date comprese tra l'1 dicembre e il 10 febbraio successivo.

Possono presentare istanza i centri di immersione che abbiano maturato un'esperienza per almeno 3 anni di collaborazione con la Soprintendenza sui siti sottoposti a particolare tutela dell'Isola Gallinaria. Detta valutazione è demandata alla Soprintendenza che riceve la richiesta di autorizzazione per tramite dell'Autorità Marittima.

Art. 3: informazioni e dichiarazioni da comunicare

L'istanza di cui all'art. 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

- visura camerale della persona giuridica richiedente e nominativi, corredata da copia dei documenti identificativi, di tutti i soggetti impegnati ad effettuare la mansione di guida subacquea o di conduttore delle unità di appoggio alle immersioni; i dati relativi alle guide sub possono essere integrati o modificati anche durante l'anno di vigenza dell'Autorizzazione;
- dichiarazione autografa, da parte dei soggetti indicati al punto precedente, di assenza a proprio riguardo di carichi pendenti in tema di illeciti in materia di tutela dei beni culturali;
- descrizione e numerazione dei mezzi impiegati per il trasporto e l'assistenza ai subacquei; i dati relativi alle predette unità possono essere integrati o modificati anche durante l'anno di vigenza dell'Autorizzazione;
- individuazione di un numero di telefonia mobile da affidare, durante lo svolgimento delle attività subacquee, dalla partenza al rientro in porto, ad un responsabile del centro immersioni presente a bordo della/e unità impiegate nel trasporto dei sub.

Art. 4: obbligazioni assunte dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

I soggetti richiedenti l'autorizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, si impegnano esplicitamente a garantire, in favore della Soprintendenza, dell'Autorità marittima e del Comune di Albenga, d'ora in poi Comune, le seguenti disponibilità:

- obbligo di partecipazione a specifici corsi formativi e supporto all'organizzazione di conferenze in favore delle guide dei diving autorizzati e del pubblico, realizzati a cura della Soprintendenza, sulle tematiche relative ai relitti di Albenga e all'archeologia subacquea;

- svolgere su richiesta e sotto coordinamento della Soprintendenza attività utili a supporto della ricerca e della tutela dei beni archeologici, quali riproduzione fotografica, videoriprese, rilevamenti, sostegno tecnico-logistico ecc.;
- con riferimento all'art. 2 del protocollo di intesa siglato tra Soprintendenza e Comune citato nelle premesse, si richiama la previsione di garantire la corresponsione della bigliettazione per le visite sui siti oggetto del presente Regolamento, secondo modalità oggetto di specifici accordi tra i soggetti autorizzati, la Soprintendenza ed il Comune;
- svolgere campagne mirate, su coordinamento dell'Autorità marittima, per la pulizia dei fondali dai rifiuti mediante la loro rimozione;
- realizzare e mantenere sistemi di ormeggio temporanei al fine di escludere qualsiasi interferenza con i contesti archeologici; tali apprestamenti dovranno essere posti in essere esclusivamente in orario diurno durante i periodi di apertura delle visite;
- obbligo di rispettare i seguenti limiti nelle immersioni:
 - durata massima dell'immersione in curva: 15 minuti;
 - numero di partecipanti: massimo 12 subacquei contemporaneamente con due guide autorizzate (1 guida ogni 6 subacquei partecipanti)
- obbligo di implementare, possibilmente in sinergia con gli altri soggetti autorizzati, l'applicativo web esistente per la fruizione delle immersioni sull'Isola Gallinara in modo da renderlo capace di garantire la costante trasmissione – e l'archiviazione storica e cronologica - all'Autorità marittima ed alla Soprintendenza delle seguenti informazioni relative alle immersioni:
 - area o aree di pianificazione/esecuzione;
 - durata;
 - data e ora di inizio;
 - nominativi dei subacquei partecipanti, incluse le guide sub, nel rispetto dei limiti di durata e di numero di partecipanti di cui sopra.

La compilazione dei moduli informatici di comunicazione dei dati deve essere eseguito in due fasi:

- in sede di pianificazione, mediante l'inserimento dei dati 24h prima dell'inizio delle attività, ovvero prima della partenza dal porto in caso di attività non programmata;
- ad attività conclusa o annullata, mediante l'inserimento dei dati effettivi e definitivi; il sistema non deve consentire al compilatore dei moduli di modificare i dati inseriti dopo che egli ha validato la procedura di "attività conclusa o annullata".

L'applicativo web deve consentire all'Autorità marittima, alla Soprintendenza ed al Comune di Albenga, e solo ad essi, di interrogare storicamente la banca dati: per ciascun campo e per ogni singolo soggetto autorizzato.

In caso di avaria dell'applicativo web di cui sopra le medesime comunicazioni devono essere inviate con la medesima tempistica via mail all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga.

Art. 5: durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento ha validità annuale e non può essere rinnovata se non mediante presentazione di apposita e integrale istanza per l'anno successivo.